

COMUNE DI BOLOGNA

=====

CONTRATTO DI APPALTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE RIVOLTO A PERSONE ADULTE CON DISABILITÀ RESIDENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BOLOGNA CON RIDOTTA AUTONOMIA MOTORIA E IMPOSSIBILITÀ ALL'USO DEL MEZZO PUBBLICO.

CIG: 926942075D

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2022 (duemilaventidue) il giorno 7 (sette) del mese di novembre in Bologna, nella Sede Municipale, innanzi a me, Dott. Roberto Finardi, Segretario Generale del Comune di Bologna, in qualità di Ufficiale Rogante del Comune medesimo, secondo quanto previsto dall'art. 97, comma 4, lettera c), del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", intervengono anche da remoto, connessi in via telematica, nel presente contratto a mezzo di rappresentante come infra specificato:

- il **COMUNE DI BOLOGNA** (CF/P.IVA 01232710374), con sede in Palazzo d'Accursio, Piazza Maggiore n. 6, in persona del Dott. Chris Tomesani, nato a Bologna il 08/05/1971, nella sua qualità di Direttore del Settore Servizio Sociale del Dipartimento Welfare e Promozione del Benessere di comunità il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma a nome, per conto e nell'interesse del Comune di Bologna, ed agisce in base all'incarico conferitogli da atto del Sindaco, PG. n. 698447/2022 del 28/10/2022 e relativa delega ai sensi della determinazione dirigenziale del Dipartimento Welfare e promozione del benessere di comunità PG. n. 717203/2022 del 02/11/2022.
- **COOPERATIVA SOCIALE SOCIETÀ DOLCE SOCIETÀ COOPERATIVA** C.F./P.IVA 03772490375, con sede legale in Bologna, Via Cristina da Pizzano n. 5, nella persona del Sig. Maurizio Montanarini nato a Addis Abeba - Etiopia il 09/01/1941 domiciliato per la carica presso la sede dell'impresa, ove sopra, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Consigliere delegato e legale rappresentante dell'altra parte, così come da visura.

Io, Segretario Generale rogante sono certo della identità personale e qualifica di detti comparenti, i quali, nel nome come sopra, mi chiedono di ricevere questo atto al quale

PREMETTONO

- che con determinazione dirigenziale P.G. N. 480170/2022 del 05/08/2022, esecutiva ai sensi di legge, si procedeva all'aggiudicazione del servizio di cui all'oggetto a favore di COOPERATIVA SOCIALE SOCIETÀ DOLCE - SOCIETÀ COOPERATIVA, in esito allo svolgimento della relativa procedura aperta svolta ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D. Lgs n. 50/2016 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
- che non si è applicato il termine dilatorio per la stipula del contratto, in quanto è stata presentata una sola offerta, come previsto dall'art. 32, comma 10 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016;
- che con determinazione dirigenziale PG. n. 609366/2022 del 20/09/2022, esecutiva ai sensi di legge, è stata attestata l'efficacia dell'aggiudicazione;
- che con determinazione dirigenziale PG. n. 500107/2022 esecutiva dal 12/08/2022, è stata subimpegnata la somma relativa al presente contratto;
- che con verbale P.G. n. 534558/2022 del 29/08/2022 il Responsabile Unico del Procedimento ha ordinato l'esecuzione in via anticipata del servizio a partire dal giorno 01/09/2022;

TUTTO CIÒ PREMESSO

e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto tra il Comune di Bologna e l'impresa, come sopra rappresentati, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Il Comune di Bologna, come sopra rappresentato, di seguito denominato stazione appaltante, affida all'appaltatore che, in persona del suo legale rappresentante, accetta l'esecuzione del servizio di trasporto sociale rivolto a persone adulte con disabilità residenti nel territorio del Comune di Bologna con ridotta autonomia motoria e impossibilità all'uso del mezzo pubblico, secondo quanto descritto nel presente contratto e nel capitolato speciale d'appalto.

ART. 2 - DOCUMENTI CONTRATTUALI

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto di appalto e concorrono a determinarne il contenuto i seguenti documenti: capitolato speciale d'appalto, offerta tecnica, patto d'integrità.

I documenti sopra elencati, seppure non materialmente riportati nel testo del presente contratto di appalto, sono pienamente conosciuti dalle parti e vengono dai contraenti sottoscritti con firma digitale e conservati come per legge.

ART. 3 - VALORE DEL CONTRATTO

L'ammontare complessivo del contratto è di Euro 932.152,31 (novecentotrentaduemilacentocinquantadue/31), oltre I.V.A. a carico della stazione appaltante, ai sensi di legge.

Il suddetto valore è stato calcolato applicando alla base di gara il ribasso dello 0,26% (zerovirgolaventiseipercento) offerto dall'appaltatore.

Gli oneri per la sicurezza derivanti da interferenze sono stimati pari a zero.

ART. 4 – DURATA DEL CONTRATTO

Il presente appalto ha durata di 24 mesi dal 01/09/2022, data di esecuzione in via d'urgenza.

L'appaltatore si impegna, per tutta la durata del contratto, a garantire l'erogazione del servizio.

Al termine del contratto potrà essere esercitata l'opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi mediante stipula di nuovo contratto.

L'opzione di rinnovo sarà valutata al termine della durata prevista, principalmente in base alla buona esecuzione del servizio oggetto del contratto ed inoltre valutando anche eventuali modifiche nel quadro normativo vigente.

La Stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 3 mesi prima della scadenza del contratto originario.

ART. 5 – ATTIVITÀ OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente contratto prevede la realizzazione, su segnalazione ed indicazione del Servizio Sociale di presa in carico, dei seguenti servizi, specificati in dettaglio nei documenti di cui all'articolo 2 del presente contratto, ed in particolare all'offerta tecnica e al capitolato speciale d'appalto, ai quali si rimanda:

- prelievo della persona presso il domicilio o altro luogo indicato dall'interessato o dal suo familiare;
- accompagnamento presso la sede stabilita dal progetto assistenziale comunicata dal Servizio Sociale al soggetto gestore in accordo con la persona e con i familiari.

Il servizio oggetto del presente contratto può avere una frequenza continuativa, per il trasporto presso le sedi di lavoro e le strutture che organizzano attività socio – occupazionali, oppure occasionale, per esigenze di cura e terapie presso le strutture sanitarie, per la partecipazione alle attività laboratoriali organizzate nell'ambito di specifiche progettualità ed anche in collaborazione con gli Enti del Terzo Settore, e per l'esercizio del diritto di voto presso le sedi dei seggi elettorali in caso di consultazioni elettorali o referendarie.

ART. 6 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà essere eseguito in conformità al capitolato speciale d'appalto ed all'offerta tecnica. Nello svolgimento della prestazione contrattuale è richiesta l'osservanza piena, inderogabile ed inscindibile di tutte le norme, condizioni, obblighi, oneri e modalità previsti e derivanti dagli atti sopra riportati.

ART. 7 – VERIFICHE E CONTROLLI

Le verifiche sulla corretta esecuzione dell'appalto sono effettuate dal Responsabile unico del procedimento tramite il Direttore dell'esecuzione del contratto e i propri referenti per la gestione dell'appalto.

Il Comune potrà chiedere l'esibizione di qualsivoglia documentazione o raccogliere informazioni sul regolare svolgimento del servizio; resta salva l'autonomia organizzativa dell'appaltatore entro i limiti dettati dall'obbligo di mantenere gli standard del servizio previsti dal capitolato speciale d'appalto e dall'offerta tecnica.

Nel caso in cui, nel corso dell'esecuzione, insorgano contestazioni su aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione del contratto, il Responsabile unico del procedimento formula la contestazione all'appaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni.

A seguito delle suddette contestazioni e in mancanza di adeguate giustificazioni da parte dell'appaltatore, la stazione appaltante può applicare le penali richiamate dal successivo articolo 10 del presente contratto ovvero, nei casi previsti, disporre la risoluzione del contratto stesso.

Nel caso in cui l'esecuzione sia temporaneamente impedita da circostanze particolari, il Responsabile unico del procedimento ne ordina la sospensione. Al cessare delle cause di sospensione, su disposizione del Responsabile unico del procedimento, viene ordinata la ripresa del servizio con indicazione del nuovo termine di conclusione.

Il contratto può altresì essere sospeso dal Responsabile unico del procedimento nei casi previsti dall'articolo 107 comma 2, D. Lgs. 50/2016.

ART. 8 – CONDIZIONI DI PAGAMENTO ED OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ

L'appaltatore procederà ad una fatturazione mensile trasmettendo in allegato alla copia della fattura, una relazione sull'attività svolta che rappresenti e descriva le caratteristiche del servizio svolto sia per i trasporti continuativi sia per i trasporti occasionali, indicando in sintesi il numero totale dei trasporti effettuati in relazione alle differenti tipologie di percorsi trasporto socio-occupazionale, trasporto al lavoro, trasporto occasionale/elettorale, trasporti in ambito cittadino e fuori Bologna, tipologia delle tratte (singola o multipla) e specifico dettaglio per ogni utente in relazione agli elementi menzionati. Tale relazione, una volta controllata, costituirà informativa di riferimento da allegare alla fattura per il pagamento.

In considerazione della compartecipazione alla spesa dell'utilizzatore del servizio, stabilita dall'atto di Consiglio comunale P.G. n. 83403/2016, pari a € 1,50 per accompagnamento e trasporto sociale, che verrà direttamente riscossa dall'aggiudicatario, si corrisponderà mensilmente all'appaltatore l'importo del canone, decurtato della quota di compartecipazione degli utenti. In caso di insolvenza della quota di compartecipazione per l'erogazione del servizio, da parte dell'utente, si prevede la sospensione dello stesso dopo il 3° mese di morosità, salvo verifica del servizio.

Le fatture elettroniche devono essere compilate e inviate secondo le leggi vigenti, redatte in lingua italiana ed essere intestate a:

Comune di Bologna - Dipartimento Welfare e Promozione del Benessere di Comunità, C.F. 01232710374 Piazza Liber Paradisus, 10 – 40129 Bologna.

Il Comune può accettare solo ed esclusivamente fatture trasmesse in formato elettronico secondo il formato di cui all'Allegato A "Formato della fattura elettronica" del Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013.

Si applica lo "split payment", ossia il versamento dell'IVA, da parte degli enti pubblici, direttamente all'Erario. Il Comune perciò paga al fornitore il solo corrispettivo (imponibile) della prestazione o cessione di beni, mentre la quota di IVA viene versata all'Erario.

Il pagamento viene effettuato dalla Tesoreria comunale, a mezzo di mandato, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento delle singole fatture. Tale termine può essere sospeso nel periodo di fine anno (indicativamente dal 15-31 dicembre) per le esigenze connesse alla chiusura dell'esercizio finanziario.

L'eventuale importo per gli interessi di mora sarà determinato in base al tasso di riferimento BCE, periodicamente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, a cui viene aggiunta una maggiorazione di 8 (otto) punti percentuali.

Sono a carico dell'impresa le spese derivanti da specifiche richieste relative a particolari modalità di pagamento, come accrediti in c/c bancari o postali.

Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010, l'appaltatore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativamente al presente appalto e a tal fine si impegna a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto. Si richiamano le clausole risolutorie e le sanzioni previste dalla Legge n. 136/2010 e successive modificazioni.

ART. 9 – OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE

Il rapporto di lavoro con il personale dipendente od incaricato per lo svolgimento delle prestazioni dovrà essere regolato dalle vigenti norme sui contratti di lavoro, nel rispetto delle vigenti leggi e regolamenti, ivi compresi quelli disciplinanti l'esercizio delle attività professionali

nonché delle disposizioni in materia di sicurezza e protezione del lavoratori, compatibilmente con la natura giuridica dell'aggiudicatario.

E' a carico dell'aggiudicatario ogni onere retributivo, assicurativo e previdenziale riguardante il personale impegnato nelle attività previste nel presente capitolato speciale d'appalto.

L'Appaltatore, quale titolare dell'attività, in qualità di Datore di Lavoro ai sensi del D. Lgs 81/08 e ss.mm.ii., deve garantire l'assolvimento di tutti gli adempimenti previsti dal citato Decreto.

L'aggiudicatario è responsabile di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale del personale di cui al capitolato speciale d'appalto.

ART. 10 – PENALI

Nel caso di ritardato adempimento o di mancato rispetto delle condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e nell'offerta presentata, il Responsabile unico del procedimento previa contestazione dell'addebito alla Ditta aggiudicataria e rigetto delle sue eventuali giustificazioni, valuta l'applicazione delle penali secondo la procedura indicata all'articolo 10 del capitolato speciale d'appalto, cui per il dettaglio si rimanda.

ART. 11 – MODIFICHE CONTRATTUALI

Nel corso dell'esecuzione del contratto sono ammesse modifiche contrattuali nei casi e nei termini previsti dall'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016.

La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto. L'Appaltatore non può far valere alcun diritto alla risoluzione del contratto.

Si prevede la revisione prezzi, con riferimento alla sola parte di costo per manodopera, qualora intervengano rinnovi del CCNL di categoria applicato dall'appaltatore nel corso dell'esecuzione del contratto.

Resta ferma la possibilità, per l'appaltatore, di richiedere, una sola volta per ciascun anno di durata contrattuale, la revisione dei prezzi di beni/servizi che incidono sul contratto, con comunicazione formale da inviarsi a mezzo pec, motivando e dando evidenza delle variazioni di prezzi intercorse, secondo la procedura indicata all'articolo 6 del capitolato speciale d'appalto, cui per il dettaglio si rimanda.

ART. 12 RISOLUZIONE E RECESSO

Sono motivi di risoluzione del contratto:

- a) il verificarsi di almeno 5 episodi di mancata esecuzione ingiustificata del servizio;
- b) la sommatoria di un numero di interruzioni del servizio non concordate pari a dieci giorni nell'arco di un anno;
- c) violazione dell'obbligo di riservatezza di cui all'articolo 9 del capitolato speciale d'appalto;
- d) il mancato inizio del servizio entro i termini prescritti;
- e) l'utilizzazione di personale non rispondente a quanto indicato nell'offerta tecnica;
- f) violazione di quanto previsto all'articolo 14 del capitolato speciale d'appalto.

Nei suddetti casi, il Comune di Bologna comunica all'aggiudicatario gli estremi dell'inadempimento rilevato, assegnando un termine minimo di 15 giorni per formulare giustificazioni e/o ripristinare il servizio secondo le modalità concordate. Qualora l'aggiudicatario non ottemperi, è facoltà del Comune di Bologna di risolvere il contratto.

Ogni altra inadempienza potrà dar luogo alla risoluzione giudiziale del contratto.

In caso di risoluzione, il Comune di Bologna procede all'escussione della cauzione definitiva, fermo restando il diritto al risarcimento del maggior danno subito. Per tutto quanto non espressamente previsto, si intende integralmente richiamato l'articolo 108 del D. Lgs. n. 50/2016.

Il Comune di Bologna si riserva la facoltà di recedere dal contratto prima della scadenza, in caso di sostanziali modifiche del quadro giuridico di riferimento relative alle competenze del Comune in materia. In tal caso nessun indennizzo o risarcimento è dovuto all'appaltatore, fermo restando il pagamento delle prestazioni eseguite fino alla comunicazione di recesso da parte del Comune, da trasmettere a mezzo raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (PEC) con preavviso di almeno trenta giorni.

Per tutto quanto non espressamente previsto, si intende integralmente richiamato l'articolo 109 del D. Lgs. n. 50/2016.

ART. 13 – GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

L'appaltatore, così come disciplinato dall'articolo 103 del D. Lgs. 50/2016, per la sottoscrizione del contratto ha costituito la garanzia definitiva sotto forma di polizza fidejussoria n 1900513 della Elba assicurazioni S.p.a., emessa in data 01/09/2022 a favore della stazione appaltante fino alla concorrenza di Euro 46.607,62 (quarantamilaseicentosette/62).

La suddetta garanzia definitiva, parte integrante del presente atto, è conservata in atti a cura del Responsabile Unico del Procedimento.

La stazione appaltante potrà richiedere all'appaltatore il reintegro della garanzia se questa sia venuta meno in tutto o in parte. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo ancora da corrispondere all'appaltatore.

La garanzia definitiva viene progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto fino a un limite massimo dell'80% dell'importo iniziale garantito. L'ammontare residuo permane fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione a fronte del quale la garanzia cessa di avere effetto.

L'appaltatore, con effetto dalla data di decorrenza del presente contratto e per tutta la sua durata ed eventuali proroghe, ha presentato le polizze RCT/O così come richieste dal capitolato speciale di appalto all'articolo 8, cui per il dettaglio si rimanda, contro i rischi derivanti dall'esecuzione del presente contratto, le cui copie sono conservate in atti presso il Responsabile unico del procedimento.

L'operatività o meno delle coperture assicurative predette e/o l'eventuale approvazione espressa dall'Amministrazione sull'assicuratore prescelto dall'appaltatore non esonerano l'appaltatore stesso dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte – dalle suddette coperture assicurative, avendo esse solo lo scopo di ulteriore garanzia.

Ad ogni scadenza anniversaria delle polizze sopra richiamate è fatto obbligo all'appaltatore di produrre idonea documentazione atta a confermare il rinnovo della copertura assicurativa.

ART. 14 – FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti contraenti, per l'interpretazione e l'esecuzione del presente contratto, è stabilita la competenza esclusiva del Foro di Bologna.

ART. 15 – RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Nel rispetto del GDPR 2016/679 “Regolamento generale per la protezione dei dati” l'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza od in possesso durante l'esecuzione del servizio, di non divulgarli in alcun modo, non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto, né di farne oggetto di comunicazione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

L'appaltatore sarà responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione Comunale avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'appaltatore sarà tenuto a risarcire i danni che dovessero derivare all'Amministrazione Comunale.

Con la firma dell'accordo sul trattamento dei dati allegato al verbale di esecuzione anticipata Pg. 534558/22 del 29/08/2022, l'Appaltatore è designato responsabile del trattamento dei dati personali, con relativi obblighi e responsabilità ai sensi del Regolamento UE 679/2016 in relazione alle attività e come previsto dall'articolo 17 del capitolato speciale d'appalto.

ART. 16 – DISPOSIZIONI GENERALI

Al presente contratto, oltre alle disposizioni di cui al capitolato speciale d'appalto, si applicano: le disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici, le disposizioni di cui al codice civile per la parte relativa alla disciplina dei contratti e le eventuali ulteriori normative speciali nazionali o comunitarie inerenti le specifiche prestazioni oggetto del contratto.

ART. 17 - REGISTRAZIONE E SPESE CONTRATTUALI

Il presente contratto d'appalto sarà sottoposto a registrazione in termine fisso ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26/04/1986 N. 131.

Tutte le spese del presente contratto, nessuna esclusa od eccettuata, inerenti e conseguenti vengono assunte dall'appaltatore che, per lo scopo, ha effettuato a favore della Tesoreria del Comune, Unicredit Banca S.p.A., il versamento di Euro 2.942,82 (duemilanovecentoquarantadue/82), di cui Euro 2.742,82 (duemilasettecentoquarantadue/82) per diritti di segreteria, Euro 200,00 (duecento/00) per imposte di registro, nulla è dovuto a titolo di bollo; ed Euro 4.987,31 (quatromilanovecentottantasette/31) quale rimborso delle spese di

pubblicazione del bando di gara e dell'avviso di aggiudicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e ss. mm. ii.

IL COMUNE DI BOLOGNA (Dott. Chris Tomesani)

L'APPALTATORE (Sig. Maurizio Montanarini)

IL SEGRETARIO GENERALE (Dott. Roberto Finardi)

Atto fatto in Bologna, presso la sede municipale allo scopo attrezzata per il collegamento telematico e letto da me, Segretario Generale, ai Signori comparenti collegati da remoto mediante video conferenza i quali, a mia domanda, lo hanno accettato, approvato e dichiarato pienamente conforme alla loro comune volontà avendomi dispensato dal dar lettura dei documenti che ne costituiscono parte integrante avendomi gli stessi dichiarato di averne preso esatta conoscenza in precedenza. Il testo del contratto redatto in PDF viene trasmesso telematicamente per la sottoscrizione che avviene sotto la mia vigilanza con firma digitale.

Atto pubblico amministrativo informatico, redatto elettronicamente da me e da persona di mia fiducia su supporto informatico non modificabile, in pagine 11 e letto mediante l'uso e il controllo mio personale degli strumenti informatici, ai comparenti e quindi sottoscritto dalle parti nelle suddette qualità mediante apposizione di firma digitale, ciascuna apposta mediante "dispositivo di firma" idoneo del quale, prima della sottoscrizione di me, Segretario Generale rogante, è stata previamente accertata la validità e l'efficacia temporale:

La firma digitale del Dott. Chris Tomesani è stata verificata con esito tecnico positivo. Il certificato rilasciato da Actalis, iscritta nell'elenco dei certificatori tenuto da Digit PA, risulta non revocato né scaduto.

La firma digitale del Sig. Maurizio Montanarini è stata verificata con esito tecnico positivo. Il certificato rilasciato da CNS, iscritta nell'elenco dei certificatori tenuto da Digit PA, risulta non revocato né scaduto.

I suddetti comparenti appongono le proprie firme digitali sul file costituente il contratto informatico che non è in contrasto con l'ordinamento giuridico.

Firmato digitalmente da:

IL COMUNE DI BOLOGNA (Dott. Chris Tomesani)

L'APPALTATORE (Sig. Maurizio Montanarini)

IL SEGRETARIO GENERALE (Dott. Roberto Finardi)